

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **71/1994** (ECLI:IT:COST:1994:71)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **25/01/1994**; Decisione del **21/02/1994**

Deposito del **03/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **09/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20457 20458**

Atti decisi:

N. 71

## SENTENZA 21 FEBBRAIO-3 MARZO 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo Spagnoli, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal giudice delegato del Tribunale di Alessandria nella procedura fallimentare nei confronti di Borelli Roberto, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Il giudice delegato al fallimento in estensione di Borrelli Roberto, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 6 aprile 1993 ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1993, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua, per sospetta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.) oltre che di quello di razionalità dell'ordinamento giuridico (art. 3, comma 1, Cost.).

Rileva in particolare il giudice rimettente che il fallimento è stato dichiarato non solo su istanza del curatore, ma anche dopo la presentazione di richiesta dello stesso soggetto fallito, per cui può fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito medesimo; il quale infatti, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe fatto ancor prima della presentazione della richiesta del suo stesso fallimento sicché l'attività di apposizione dei sigilli si appalesa inutile e priva di ogni rilevanza sostanziale nella procedura fallimentare. In particolare - prosegue il giudice rimettente - i due parametri costituzionali evocati sono violati perché la prevista obbligatorietà dell'apposizione dei sigilli opera oggi in un mutato contesto normativo in ragione dell'obbligo della preventiva convocazione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento (obbligo introdotto dall'intervento di questa Corte: v. sent. nn. 141/70, 142/70 e 110/72) sicché le originarie finalità cautelari e conservative, perseguite dal legislatore del 1942, sono venute meno o comunque risultano attenuate.

La questione è rilevante - conclude il giudice rimettente - perché un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata consentirebbe al giudice delegato di omettere le inutili attività di sigillazione e di autorizzare il curatore a procedere direttamente all'inventario.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata inammissibile sia per il difetto di legittimazione del giudice delegato a sollevare la questione di costituzionalità, sia comunque perché la pronuncia additiva richiesta non si presenta a rime obbligate.

Nel merito ritiene la questione non fondata perché l'inconveniente lamentato dal giudice rimettente non è tale da determinare una situazione di incompatibilità con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, né contrasta con la generale esigenza di razionalità dell'ordinamento giuridico.

*Considerato in diritto*

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile

o superflua per sospetta violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. - La questione è inammissibile, anche se per ragioni non del tutto coincidenti con quelle adottate dalla Avvocatura dello Stato.

Al riguardo va invero ricordato che questa Corte ha già riconosciuto la legittimazione del giudice delegato a sollevare questioni incidentali di costituzionalità (sent. n. 204/89, n. 195/75) salvo che la sua attività non si collochi nell'ambito dell'esercizio di funzioni istruttorie (sent. n. 141/71) ovvero di mere potestà direttive ( ex art. 25 l. fall.) prive delle connotazioni proprie della funzione giurisdizionale (sent. n. 115/86). Come pure va rilevato che non occorre prender partito in ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto ovvero di volontaria giurisdizione del provvedimento di apposizione dei sigilli perché anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussisterebbe la legittimazione a sollevare questione incidentale di costituzionalità (sent. n. 142/71 e, implicitamente, ord. n. 95/87).

Tanto premesso, è sufficiente osservare che il giudice rimettente chiede alla Corte di rendere una pronuncia che innovi - radicalmente modificandola - l'attività demandata dall'art. 84 l. fall. al giudice delegato. In essa, infatti, dovrebbe essere innestato un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito secondo un canone valutativo che richiederebbe di essere precisato in base ad una opzione variamente risolvibile tra i due estremi di un'attività del tutto vincolata (qual è attualmente) e viceversa di un'attività ampiamente discrezionale, e ciò nell'esercizio di un potere di normazione positiva che esula dall'ambito delle attribuzioni della Corte. Si aggiunga che anche sotto altro aspetto plurime sarebbero le soluzioni adottabili, perché la valutazione singulatim delle esigenze cautelari e conservative potrebbe essere affidata al tribunale in sede di dichiarazione di fallimento, invece che successivamente (e talora non più tempestivamente) al giudice delegato. La censura dell'ordinanza di remissione esprime quindi una esigenza di riforma di uno specifico momento della procedura fallimentare, "sicché il solo possibile destinatario di richieste siffatte è rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte" (ord. n. 95/87 cit.).

La questione di costituzionalità va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*